

5430/08



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

LAVORO - PENSIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -

R.G.N. 29302/05

Dott. Giovanni PRESTIPINO-Presidente di sezione-

Cron. 5430

Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -

Rep.

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -

Ud. 19/02/08

Dott. Antonio MERONE - Consigliere -

Dott. Pasquale PICONE - Rel. Consigliere -

Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -

Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -

Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona del
Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

2008 PERRONE MARGHERITA;

228 - intimata -



avverso la sentenza n. 561/04 della Corte d'Appello di
LECCE, depositata il 05/10/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/08 dal Consigliere Dott. Pasquale
PICONE;

udito l'Avvocato VARRONE, dell'Avvocatura Generale
dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
Vincenzo NARDI che ha concluso per la giurisdizione
della Corte dei Conti, assorbiti i restanti motivi
attinenti al merito.

Ritenuto in fatto

La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello del Ministero dell'economia e delle finanze e conferma la decisione del Tribunale di Lecce in data 6.5.2002, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da Margherita Perrone avverso l'ingiunzione (n. 44533 del 3.11.1994, notificata il 4.2.1995) emessa dalla Direzione provinciale del Tesoro di Lecce per il pagamento di £ 34.181.440, pretese a titolo di ripetizione di ratei di pensione di guerra riscossi indebitamente nel periodo 1.3.1977-30.9.1994.

L'opponente aveva dedotto di non essere tenuta alla ~~ripetizione~~ ^{restituzione} per avere riscosso la pensione in buona fede, ed eccepito altresì la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito. Il giudice adito aveva dichiarato l'illegittimità dell'ingiunzione perché emessa dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 43 del 1988, recante l'abrogazione delle disposizioni del r.d. n. 639 del 1910, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte di appello di Lecce condivide le argomentazioni del primo giudice, precisando ulteriormente che la giurisdizione della Corte dei conti sulle controversie in materia di pensioni di guerra non si estende alle questioni concernenti esclusivamente la validità formale dell'ingiunzione e che restavano assorbite, della pronuncia di illegittimità dell'ingiunzione, le altre questioni attinenti al merito.

L'amministrazione ricorre sulla base di due motivi; non svolge attività di resistenza la parte intimata.

Considerato in diritto

Con il primo motivo di ricorso la cassazione della sentenza impugnata è chiesta per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia devoluta alla competenza della Corte dei conti. Sostiene l'amministrazione che la materia devoluta alla competenza del giudice speciale comprende anche le

controversie avente ad oggetto l'indebita percezione della pensione e il diritto alla ripetizione, né soffre deroga per il fatto che la contestazione concerna vizi del procedimento di riscossione adottato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 130 d.P.R. n. 43 del 1988, unitamente al vizio di motivazione insufficiente, perché l'abrogazione disposta dalla detta norma concerneva esclusivamente tutte le disposizioni che regolavano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal decreto.

La Corte, a Sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata per difetto di giurisdizione ordinaria, restando assorbito il secondo motivo.

Gli art. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, attribuiscono alla Corte dei conti la giurisdizione sui ricorsi "contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato". Nella materia sono pacificamente comprese anche le pensioni di guerra (Cass. S.u. 23 giugno 1995, n. 7087), come poi esplicitamente confermato dall'art. 5, comma primo, legge 21 luglio 2000, n. 205.

In linea generale, ai fini del riparto di giurisdizione, non rileva che la controversia sia stata instaurata mediante opposizione proposta ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639, recante la previsione che l'opposizione avverso l'ingiunzione va proposta dinanzi al giudice civile competente *ratione valoris* del luogo in cui ha sede l'ufficio che l'ha emessa, siccome tale disposizione non reca deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente ordinamento giuridico, e, pertanto, non può essere invocata per ricondurre nella sfera di competenza

L. 2000

giurisdizionale del giudice ordinario vertenze che, con riguardo alla natura dei rapporti dedotti ed alla normativa ad essi relativa, debbano essere riservate alla cognizione di altro giudice (vedi, tra le numerose decisioni in tal senso, Cass. S.u. 30 gennaio 2002, n. 1238).

Con riguardo poi alla delimitazione delle controversie inerenti alla materia pensionistica, la giurisprudenza delle Sezioni unite ha da tempo abbandonato l'indirizzo secondo il quale non vi sarebbero comprese le liti aventi ad oggetto esclusivamente la ripetibilità di somme indebitamente percepite, che non porrebbero in discussione l'*an* ed il *quantum* della prestazione pensionistica (Cass. S.u. 15 febbraio 1980, n. 1120). E' divenuto, quindi, *jus receptum* che "la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di trattamento pensionistico si estende alle controversie relative ad atti di recupero di assegni di pensione già erogati, in quanto anch'essi investono il *quantum* di detto trattamento e non soffre deroga, in favore di quella del giudice ordinario, nel caso in cui si contesti l'esperibilità - ai fini del recupero di somme già erogate - del procedimento per ingiunzione fiscale" (vedi Cass. S.u. 3 febbraio 1989, n. 662; 13 luglio 1989, n. 3284; 3 agosto 1989, n. 3591; 20 aprile 1994, n. 3733; 23 giugno 1995, n. 7087, cit.; 18 novembre 1997, n. 11437; 4 aprile 2000, n. 92).

Peraltro, va anche posto in evidenza come, nella controversia in esame e mediante l'opposizione a ingiunzione, fossero state dedotte questioni di merito, con la domanda di accertamento dell'irripetibilità delle somme perché rimosse in buona fede ed eccependo la prescrizione del credito dell'amministrazione. La questione, quindi, dell'esperibilità del procedimento di cui al r.d. n. 639 del 1910, se inciderebbe sull'efficacia di titolo esecutivo dell'ingiunzione, non avrebbe potuto esimere dal verificare l'esistenza del credito del Ministero, attore in senso sostanziale, in relazione all'accertamento negativo chiesto dall'attore in senso formale, non potendo la cognizione del giudice limitarsi alla verifica dei presupposti formali di

Handwritten signature or mark.

validità dell'ingiunzione (vedi Cass. 6 settembre 2006, n. 19194). Il rilievo pone in evidenza l'errore di prospettiva della sentenza impugnata, che finisce per condizionare il potere giurisdizionale del giudice adito alla verifica della sussistenza del vizio formale, con l'inammissibile conseguenza di ritenere il giudice ordinario munito di giurisdizione sulla questione della validità formale dell'ingiunzione e privo di competenza sulla stessa controversia ove il vizio formale dovesse restare escluso.

L'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, comporta la cassazione della sentenza impugnata per appartenere la controversia alla giurisdizione della Corte dei conti. La causa è rimessa al giudice speciale con gli effetti di *traslatio iudicii* precisati da Cass. S.u. 22 febbraio 2007, n. 4109, e nel rispetto del principio generale, affermato da C. cost. 12 marzo 2007 n. 77, secondo cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, atteso che l'opposto principio - non formulato espressamente in una o più disposizioni di legge, ma presupposto dall'intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i giudici speciali - per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l'esigenza di instaurare *ex novo* il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio, "deve essere espunto, come tale, dall'ordinamento".

In ordine alle spese dei giudizi di merito e di cassazione, reputa la Corte che per le controversie in materia di pensioni di guerra, malgrado la natura risarcitoria della prestazione e non strettamente previdenziale o assistenziale, debba trovare applicazione, in forza di interpretazione estensiva costituzionalmente orientata, la regola dell'esonero del soccombente dal rimborso a norma dell'art. 152 disp. att.,

nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile la modificazione introdotta dall'art. 42, ultimo comma, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326) a giudizio introdotto prima del 2 ottobre 2003 (di entrata in vigore del decreto).

P.Q.M


La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, alla quale la causa è rimessa; nulla da provvedere sulle spese dei giudizi di merito e e di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 19 febbraio 2008.


Il Presidente



Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria
29 FEB. 2008



oggi, _____
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

